

**DISCIPLINARE D'INCARICO  
PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI  
SOMMA LOMBARDO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI LA CORTE  
D'APPELLO DI MILANO DAI SIGG.RI ROVELLI E PERRA**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno del mese di

TRA

- il **Comune di Somma Lombardo** (codice fiscale e partita IVA 00280840125), in persona della Responsabile del Settore Servizi Generali, Mercandelli Lorena, giusto decreto del Sindaco n. 3 del 25/01/2023, domiciliata presso la residenza municipale in Somma Lombardo, piazza Vittorio Veneto n. 2, che sottoscrive il presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 86/2023

(da una parte)

**E**

- l'**Avvocato Alberto Rimoldi** dello "Studio Legale Associato Caput – Colombo – Politi – Pratella – Villa – Vitella con sede a Varese in via Magenta 14 – C.F. RMLLRT67B16L682L P.Iva 03119250128;

(dall'altra parte)

**premesso**

- che in data 06.09.2024 prot. n. 32086 è pervenuto all'Ente l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. davanti alla Corte d'Appello di Milano promosso dai sigg.ri Rovelli e Perra a seguito della Sentenza nr. 12579/2024 emessa dalla Corte di Cassazione con la quale veniva cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano la sentenza nr. 4664/2019 (avente ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente patito dagli attori a seguito della frana avvenuta in località Belvedere in data 23.06.2012);

- che la Giunta Comunale, con atto n. , al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ha deliberato di costituirsi in giudizio stabilendo altresì di affidare la difesa del Comune all'avvocato Rimoldi Alberto dello "Studio Legale Associato Bonomi Caputo Colombo Pratella Rimoldi Villa Vitella" con sede in Varese – Via Magenta n.14;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

**si conviene e si stipula**

**Art. 1 – Oggetto dell'incarico**

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Somma Lombardo nel giudizio promosso avanti la Corte d'Appello di Milano promosso dai sigg.ri Rovelli e Perra a seguito della Sentenza nr. 12579/2024 emessa dalla Corte di Cassazione con la quale veniva cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano la sentenza nr. 4664/2019 (avente ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente patito dagli attori a seguito della frana avvenuta in località Belvedere in data 23.06.2012) e per l'espletamento di tutte le connesse attività, come da procura *ad lites* rilasciata dal Sindaco.

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata trasmettendo, senza alcuna spesa aggiuntiva ed in tempi congrui (e comunque entro e non oltre giorni 30 dalla redazione e deposito degli atti) copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Il legale si impegna, inoltre, a fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale da tenere da parte del Comune.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, completa, veridica e fedele, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Ogni ipotesi di transazione e conciliazione, anche stragiudiziale, nonché ogni ipotesi di rinuncia agli atti e alle azioni del giudizio dovrà essere previamente approvata dall'Amministrazione.

## **Art. 2 – Compensi e pagamenti**

Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare per un compenso forfettario onnicomprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfettari, spese di complessivi € 6.566,04 (compensi €4.500,00, spese generali € 675,00, c.p.a. € 207,00, IVA € 1.184,04).

Lo stesso verrà corrisposto nei seguenti termini:

- **€ 2.250,00** oltre 15% spese generali, contributi 4% ed Iva 22% a titolo di acconto, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare;
- **€ 2.250,00**, oltre contributi 4% ed Iva 22% a saldo, entro cinque giorni dal deposito della comparsa conclusionale.

## **Art. 3 – Attività non preventivate**

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva o di attività di consulenza stragiudiziale, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dal presente contratto, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, procedendo alla quantificazione, con apposita nota pro-forma dei maggiori oneri correlati, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive o stragiudiziali rimarrà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

## **Art. 4 – Incompatibilità**

Il legale dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere delle condizioni di incompatibilità.

Il legale si impegna altresì a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato e ad attenersi ai principi di cui all'allegato Codice di Comportamento del Comune di Somma Lombardo, così come previsto dall'art. 2. Nel caso di violazione dei principi del predetto Codice, il Comune valuterà l'eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa.

## **Art. 5 – Assicurazione**

Il legale dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, indicando i dati della polizza, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 27/2012.

## **Art. 6 – Delega a terzi professionisti**

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

## **Art. 7 – Recesso**

Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare mediante Pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dai minimi tariffari.

## **Art. 8 – Rinuncia all'incarico**

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

## **Art. 9 – Trattamento dei dati**

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE n. 679/2016, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

## **Art. 10 – Doveri di riservatezza**

Il legale è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE n. 679/2016.

## **Art. 11 – Condizioni finali**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per eventuali controversie che dovessero sorgere, il Foro competente è quello di Busto Arsizio.

Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. Rimoldi Alberto

dott.ssa Mercandelli Lorena

---

---